

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ANCONA

COMMISSIONE ASSICURAZIONE

Rag. Remo Fiori - Presidente

Rag. Cerioni Giuliano

con la collaborazione di Livio Cammoranesi

Delegato dell'Ordine - Rag. Fabio Romagnoli

GUIDA PRATICA PER LA SCELTA DELLA COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

La finalità di questa guida è quella di indirizzare ad una scelta consapevole della propria copertura assicurativa professionale.

Non è esaustiva di tutte le problematiche, ma vuole essere un riferimento per un maggiore approfondimento nel rapporto contrattuale contraente/assicuratore.

Sommario

- 1) PREMESSA
- 2) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE;
- 3) LE CLAUSOLE ANGLOSASSONI;
- 4) LE FUNZIONI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE ATTENZIONE;
- 5) ATTIVITA' PERITALE E DI CERTIFICAZIONE;
- 6) LO STUDIO E LA SUA GESTIONE

(Per un approfondimento delle varie tematiche si rinvia al sito web dell'Ordine di Ancona – Area Riservata)

1) PREMESSA: BREVI INDICAZIONI PER LA SCELTA DELLA POLIZZA

Quando si “acquista” una polizza RC Professionale, è bene chiedersi quali sono le maggiori necessità assicurative.

Se si svolge, principalmente, un'attività di consulenza e tenuta della contabilità, il rischio sentito maggiormente è quello delle sanzioni che si può, in buona fede, far incorrere al proprio cliente.

Le sanzioni irrogate direttamente al professionista non possono essere assicurate per legge.

Nel caso di attività di consulenza e tenuta della contabilità, è consigliabile scegliere una polizza con:

- massimale limitato,
- termine per la comunicazione dei sinistri più lungo possibile, possibilmente 30 giorni;
- valutare la necessità della Deeming Clause.

Se invece si svolge attività come Amministratore, Sindaco, Revisore, Curatore, Liquidatore, Fusioni/Acquisizioni o altre funzioni particolari, è consigliabile leggere il testo delle garanzie per vederne la portata.

Cosa non sempre semplice da realizzare e motivo principale della redazione di questa breve guida.

E' **indispensabile leggere** le Condizioni Particolari e/o Aggiuntive.

Spesso si trovano delle criticità

- nel testo delle varie clausole,
- nei massimali
- nelle franchigie.

Di fatto, gli assicuratori limitano la garanzia nelle attività, temute maggiormente, dal professionista.

La polizza deve prevedere la presenza

- della Deeming Clause

- e del Vincolo di Solidarietà

Indipendentemente dalla scelta e dalle attività svolte, è sempre consigliabile avere una polizza aggiornata e verificare che nell'Oggetto della Garanzia sia presente la frase:

...e ad ogni successiva variazione di legge.

2) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- **ARTICOLI DEL CODICE CIVILE**

Per una serena sottoscrizione del contratto ed una maggiore tranquillità in caso di sinistro, riteniamo debba essere necessario conoscere gli articoli più importanti del nostro Codice Civile.

Quelli che interessano in modo particolare questo tipo di polizze sono:

1. Al momento della compilazione del questionario per le dichiarazioni inesatte
 - Art. 1892. *Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave*
 - Art. 1893. *Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave*
 - Art. 1894. *Assicurazione in nome o per conto di terzi*
2. Al momento della sottoscrizione del contratto per le clausole iugulatorie
 - Art. 1341. *Condizioni generali di contratto*
 - Contratto concluso mediante moduli o formulari*
3. Durante la vita del contratto in funzione delle risposte date nel questionario
 - Art. 1897. *Diminuzione del Rischio*
 - Art. 1898. *Aggravamento del rischio*
4. Quando svolgono attività di cui si può essere chiamati a risponde in solido con altri (come il Revisore, Sindaco, Amministratore, Co-Liquidatore,....)
 - Art. 2055. *Responsabilità solidale.*
5. In caso di sinistro (vedi DENUNCIA DI SINISTRO)
 - Art. 1913. *Avviso all'assicuratore in caso di sinistro*
 - Art. 1914. *Obbligo di salvataggio*
 - Art. 1915. *Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.*
 - Art. 2952. *Prescrizione in materia di assicurazione.*

CLAIMS MADE LOSS OCCURRENCE

Il contratto che avete stipulato sarà nella formula Claims Made se il testo recita:

1) *L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia dell'Assicurazione,*

normalmente la frase è accompagnata da:

- 2)** *a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere*
- *dal giorno/mese/anno....*
 - *oppure .*
 - *durante lo stesso Periodo di Assicurazione.(data di effetto della polizza)*

Nel caso 1), si ha una polizza in formula Claims Made "pura" (rarissima); la polizza vale per tutte le richieste di risarcimento indipendentemente dal periodo in cui è avvenuto il "comportamento colposo"

Nel caso 2), si ha una polizza nella formula Claims Made "Italiana"; la polizza vale per tutte le richieste di risarcimento pervenute, purché il comportamento colposo sia avvenuto in un preciso periodo di tempo.

Quando si sostituisce un contratto con lo stesso assicuratore il testo può subire variazioni. Chiedere chiarimenti.

Il contratto sarà invece nella formula Loss Occurrence se il testo recita:

.....L'assicurazione vale per i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di efficacia del contratto.

In considerazione che i contratti Loss Occurrence e quelli con la Claims Made "pura" sono oramai rari, è importante avere un periodo di validità (o retroattività) il più lungo possibile.

DENUNCIA SINISTRI

Preferire le polizze che permettono un tempo di 30 giorni. Questo periodo potrà essere utilizzato per cercare di risolvere bonariamente la problematica senza essere pressati nel dover fare la denuncia all'assicuratore.

GARANZIA EREDITARIA

La garanzia ereditaria è la possibilità di acquistare, da parte degli eredi, un ulteriore periodo temporale di validità della copertura assicurativa, durante il quale vengono ritenute valide le richieste di risarcimento pervenute per colpa del professionista deceduto.

Una buona polizza deve prevedere un periodo di tempo gratuito di uno o due anni ed un ulteriore periodo a pagamento, 5 e/o 10 anni. Verificare se esiste un discreto lasso di tempo dopo il decesso del professionista per l'acquisto di questa garanzia. Almeno 90 giorni dopo la scadenza annuale.

MASSIMALE

Scegliere il massimale in funzione delle reali esigenze. Le differenze di costo tra uno e l'altro sono consistenti. ATTENZIONE AI SOTTOLIMITI presenti nelle voci che interessano l'attività di Amministratore, Sindaco, Revisore, Curatore, Liquidatore.

Interruzione di attività CHE POSSONO VANIFICARE LA SCELTA DEL MASSIMALE

Sono presenti anche sottolimiti su altre garanzie meno importanti come Privacy, smarrimento documenti, sanzioni.

MODIFICHE IN CORSO DEL CONTRATTO

Nel contratto si fa riferimento all'articolo 1898 "Aggravamento del rischio" e al 1897 "Diminuzione del Rischio" del Codice Civile. Questi articoli possono comportare la reiezione del sinistro se non vengono comunicate le variazioni del rischio (come nuove attività ricoperte o nuovi incarichi assunti).

Nel dubbio comunicate le variazioni per iscritto all'assicuratore.

OGGETTO DELLA GARANZIA

Verificare se nel testo di polizza si fa riferimento al D.P.R. 27/10/53 n. 1067 (Dottore Commercialista) o dal D.P.R. 1068 (Ragioniere e Perito Commerciale) oppure al D.Lgs. n. 139 del 28.06.2005.

E' preferibile una polizza con il riferimento alla normativa più recente ma è indispensabile, in entrambi i casi, che venga riportata, dopo il riferimento normativo, una frase del tipo:

....e ad ogni successiva variazione di legge

POLIZZA RISCHI NOMINATA E POLIZZA ALL-RISKS

Per semplicità potremmo dire che le polizze rischi nominata sono quelle delle compagnie assicurative più conosciute e quelle all-risks sono dei Lloyd's e di compagnie statunitensi. Normalmente è così.

Spiegare, in poche parole, come comprendere se si ha una polizza all-risks, è arduo.

Un modo semplice può essere quello di leggere il testo. Se trovate una delle frasi sotto indicate e non vengono fatte ulteriori specificazioni, siete molto probabilmente di fronte ad una polizza all-risks:

".....gli assicuratori convengono di tenere indenne l'assicurato contro le perdite - delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per:

1) *inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività professionale di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile;*

2) *....inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio nell'espletamento delle attività indicate nel questionario per le quali viene espressamente prestata copertura assicurativa."*

POSTUMA

La garanzia prevede che vengano accettate le richieste di risarcimento presentate, in un periodo successivo alla scadenza del periodo di assicurazione, ma per fatti avvenuti durante il periodo stesso. Se siete in procinto di cessare l'attività, verificate che esista la possibilità di acquistare questa garanzia senza condizionamenti di sorta.

QUESTIONARIO

Necessario per la valutazione del rischio.

Rispondere con grande attenzione alle domande poste.

In caso di dubbio chiedete chiarimenti.

Indicate le funzioni che svolgete, quelle non presenti riportatele alla voce ALTRO se presente.

In caso di dubbio confrontatevi con l'assicuratore ed aggiungete le attività svolte su un allegato su vostra carta intestata.

Se si tratta di uno studio associato, le risposte non esatte di chi firma potrebbero causare problemi al momento del sinistro. Confrontatevi con ognuno dei vostri colleghi, non siate superficiali.

Fare attenzione alla dichiarazione delle CIRCOSTANZE, verificando se la polizza contiene la definizione o si deve far riferimento al dizionario.

REGOLAZIONE DEL PREMIO (Polizza regolabile)

Leggere attentamente i termini per la comunicazione degli "elementi variabili" e quelli entro i quali deve essere effettuato il pagamento. Preferire polizze non regolabili, per evitare di incorrere nella contestazione del sinistro per il mancato rispetto dei tempi. Si ha inoltre una gestione più semplificata del contratto.

RETROATTIVITA' (Operatività della garanzia per fatti avvenuti prima della data di effetto della polizza)

Questa particolare estensione, deve essere la più ampia possibile. Oggi, è possibile reperire sul mercato polizze con retroattività illimitata. Quando viene chiesta la retroattività per funzioni specifiche (Sindaco, Revisore,...) verificare che valga anche per queste.

SANZIONI

Sono assicurabili solo le sanzioni inflitte al cliente per responsabilità del professionista.

Quelle dirette al professionista non sono assicurabili, in quanto vietate dall'Art. 12 del Codice delle Assicurazioni (Dlgs 209 del 7/9/2005). Alcune volte sono escluse le sanzioni nelle quali il professionista è coobbligato o obbligato solidalmente al pagamento.

SPESE LEGALI

L'art 1917 c.c. prevede che le spese legali vengano sostenute nella misura di un quarto del massimale ed in eccedenza allo stesso dall'assicuratore, per il solo procedimento civile. Il legale è normalmente scelto dalla compagnia assicurativa, che può autorizzare la nomina di uno gradito al cliente. E' auspicabile una copertura personale delle spese legali per il procedimento penale, quando si ricorrono incarichi di Amministratore e Sindaco.

STRUTTURA DELLA POLIZZA

Ricordare che la struttura della polizza è:

GARANTISCO → ESCLUDO → INCLUDO CON SOVRAPPREMIO E/O LIMITAZIONI

Importante leggere le ESCLUSIONI; se si individua un'attività che interessa essere garantita leggere subito le CONDIZIONI PARTICOLARI, per verificare se è presente, facendo attenzione alla normativa, ai sottolimiti e alle franchigie.

Ricordare che le CONDIZIONI PARTICOLARI (dette anche Condizioni Speciali o Aggiuntive) rappresentano spesso una limitazione della copertura assicurativa. Leggere con attenzione.

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

Quasi tutte le polizze delle compagnie generaliste, prevedono che l'assicuratore si impegni per la quota di responsabilità del proprio assicurato, mentre il professionista può essere chiamato a rispondere per responsabilità solidale.

E' INDISPENSABILE, QUANDO RICOPRITE INCARICHI COME SINDACO, REVISORE, AMMINISTRATORE E/O IN TUTTE QUELLE ATTIVITA' IN CUI POTETE ESSERE CHIAMATI A RISPONDERE IN SOLIDO, AVERE UNA CLAUSOLA DEL TIPO:

..."Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, e sempre che l'Assicurato abbia corrisposto il Premio addizionale pattuito, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili."

3) LE CLAUSOLE ANGLOSASSONI

DEEMING CLAUSE

Questa clausola è utilissima, e a nostro giudizio diventa indispensabile, quando si ricorrono incarichi come Sindaco, Revisore, Amministratore, Curatore, Liquidatore o si svolgono attività per le quali, tra la condotta colposa e l'eventuale richiesta di risarcimento, possono passare anni.

La clausola recita normalmente:

"L'assicurato deve dar notifica per iscritto di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare o aver causato danni a terzi a titolo di responsabilità civile professionale; tale notifica, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come reclamo presentato e regolarmente denunciato durante il periodo di assicurazione incorso."

Il corretto uso della clausola, permette al professionista di cambiare polizza quando vuole e non temere, in caso di disdetta da parte del proprio assicuratore, la mancanza della copertura.

E' preferibile avere insieme alla DEEMING CLAUSE anche la CONTINUOUS COVER.

LA MANCANZA DI QUESTA GARANZIA, STA CAUSANDO NOTEVOLI PROBLEMI AI PROFESSIONISTI CHE RICOPRONO O HANNO RICOPERTO INCARICHI IN SOCIETA' CHE SONO O SONO STATE SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCURSUALI, DICHIARATE FALLITE, IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA O IN ALTRE SIMILI PROCEDURE

CONTINUOUS COVER

Questo tipo di garanzia, anch'essa molto utile, è presente per ora solo su alcune polizze Lloyd's.

Normalmente la garanzia prevede scoperti e franchigie elevati. Per la comprensione della clausola si rimanda alla sua lettura. La clausola recita:

"Gli Assicuratori si impegnano, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze suscettibili di dare origine ad un sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente"

Polizza o al momento della compilazione della Proposta/Questionario, purché mancata comunicazione non sia dovuta a dolo dell'Assicurato."

4) LE FUNZIONI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE ATTENZIONE

AMMINISTRATORE (Consigliere di Amministrazione)

Funzione raramente garantita nelle polizze di RC del Commercialista. E' consigliabile stipulare una polizza specifica detta D&O Responsabilità Civile degli Amministratori acquistabile sia nella formula individuale sia per l'intero Consiglio di Amministrazione ed estendibile a sindaci e revisori.

CONCILIATORE

Da poco presente sul mercato, questa funzione è obbligatoriamente assicurata dall'Organismo di Mediazione. Il professionista può acquistare l'estensione nella polizza personale che opererà in eccedenza alla polizza dell'Organismo di Mediazione o a primo rischio o in caso di inoperatività della stessa.

CONSULENTE DEL LAVORO

Garanzia alcune volte acquistabile nella RC del Commercialista. Attenzione a non assumere incarichi specifici e non previsti dalle norme di legge.

CURATORE FALLIMENTARE, LIQUIDATORE, COMMISSARIO GIUDIZIARIO, COMMISSARIO GOVERNATIVO

Verificare se la funzione ricoperta è presente tra le ESCLUSIONI.

Se presente leggere le CONDIZIONI PARTICOLARI. Leggere attentamente la normativa per individuare con certezza la vostra funzione e l'ampiezza della garanzia.

FUSIONI ED ACQUISIZIONI

Leggere attentamente la clausola, in quanto spesso viene garantita la sola consulenza volta ad individuare la legittimità del negozio giuridico e/o delle procedure scelte. Altre volte esiste una estensione per le valutazioni. Fare attenzione alla normativa che spesso limita l'operatività della garanzia.

MEMBRO O PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Questa attività è normalmente compresa, ma alcuni assicuratori la ritengono un'attività a rischio necessaria di specifica deroga contrattuale.

SINDACO, REVISORE

Queste funzioni sono normalmente presenti nelle ESCLUSIONI, ma vengono incluse dietro sovrappremio. Spesso inserite nelle CONDIZIONI PARTICOLARI, presentano limitazioni di massimale e nell'operatività della garanzia. Leggere attentamente la normativa. Si possono trovare: sottolimiti di massimale, franchigie più elevate, esclusione per le attività cessate, periodi di carenza temporale, limite nel numero degli incarichi.

RAPPRESENTANTE CLIENTE DAVANTI ALLE COMMISSIONI . TRIBUTARIE

Garanzia che viene concessa senza particolari difficoltà, a volte senza sovrappremio e necessità di dichiararla.

RESPONSABILE DI CAF

Se siete responsabili di un CAF è preferibile garantirvi per evitare l'azione di rivalsa dell'assicuratore. Normalmente il professionista ritiene una forzatura la richiesta da parte del CAF nazionale di una polizza assicurativa. Non è così in quanto esiste il diritto di surroga dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1919 CC.

5) ATTIVITA' PERITALE E DI CERTIFICAZIONE

ASSEVERAZIONE STUDI DI SETTORE

INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI FISCALI

Queste attività sono normalmente garantite nella polizza senza indicazioni particolari. Se trovate queste Condizioni Particolari potrebbe trattarsi di una polizza vecchia e/o con notevoli limitazioni. Leggere l'Oggetto e verificare che sia riportato quanto indicato al punto OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE della presente Guida.

PERITO E CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

Se si svolgono queste funzioni, leggere con attenzione la loro presenza in polizza. C'è molta diversità di comportamento tra assicuratore e assicuratore.

VISTO DI CONFORMITA' PER COMPENSAZIONE IVA OLTRE 5 000 EURO

(ai sensi art.35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, dal DM 164 del 31/05/199 e all'art. 10 del DL n°78 del 1-7-2009 convertito in Legge n° 102 del 3.8.2009)

Questa garanzia, deve rispondere alle norme di legge con un massimale minimo di € 1.033.913,80. Può essere inserita sulla polizza base o acquistata separatamente. Al momento il prezzo di mercato è di 150,00 € se acquistata separatamente. Alcuni assicuratori la concedono gratuitamente.

VISTO PESANTE E VISTO LEGGERO

Possano essere esclusi e necessitare di sovrappremio per il loro inserimento.

6) LO STUDIO E LA SUA GESTIONE

CENTRO ELABORAZIONE DATI

Si deve distinguere e fare attenzione al momento della compilazione del questionario, tra l'EDP che è funzionale all'attività del professionista da quello che svolge attività anche per altri.

Alcuni assicuratori, se il professionista è titolare dell'EDP lo assicurano, purché ne venga dichiarato il fatturato e la denominazione nella polizza professionale. Altri assicuratori preferiscono far stipulare polizza a parte. Se il professionista realizza software per proprio conto spesso la copertura non opera.

DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

Normalmente limitata nel massimale, è una garanzia a cui si deve fare attenzione quando si ricopre l'incarico di Amministratore o Sindaco.

PERDITA DOCUMENTI

Grande diversità di prestazione, leggere attentamente la clausola, verificando quali sono le spese ricoperte ed in quali casi la garanzia non è operativa. Può accadere, infatti, che sia escluso il furto e l'incendio in quanto devono essere garantiti con polizza specifica o di RC per detenzione di cose altrui.

PRIVACY

Questa garanzia è normalmente prestata con sottolimiti e nel normativo. Vengono spesso utilizzati testi che ne delimitano la garanzia come:

- *...sempreché'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa (che non esistono).*
- *.....purchéconsequenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuato....*

RESPONSABILITA' DEI COLLABORATORI

Sono normalmente garantite le responsabilità che ricadono sul professionista o sullo studio associato per gli errori commessi dal personale di cui il professionista si avvale. Per comprendere meglio la garanzia e comprendere se fa al vostro caso, verificare cosa intende l'assicuratore per dipendenti e collaboratori leggendo le definizioni. Una buona polizza, deve prevedere l'operatività della garanzia anche in caso di dolo del personale e la possibilità di rivalsa, nei confronti dei dipendenti e collaboratori, solo in questo caso.

RESPONSABILITA' PER LA CONDUZIONE DELLO STUDIO E VERSO I DIPENDENTI

Molte polizze di RC Professionale hanno anche questa estensione dietro pagamento di un contenuto sovrappremio. La garanzia è pertanto limitata nelle prestazioni. Inoltre si deve fare attenzione quando si è in uno "studio associato particolare" cioè con contratto di sub-affitto, accordo di comodato.....

In questi casi è bene chiarire con l'assicuratore la propria situazione. Porre attenzione alla definizione di Collaboratori e/o Dipendenti; alla presenza della garanzia Rischio Locativo (se si è in affitto); al Ricorso Terzi da Incendio e alle somme assicurate.

E' inoltre auspicabile acquistare una valida garanzia incendio e/o furto per lo studio.

STUDIO ASSOCIATO

E' economicamente conveniente stipulare una polizza per lo studio che includa anche le attività dei singoli professionisti, ma ricordare che:

- le dichiarazioni errate di chi sottoscrive il Questionario/Proposta e/o di un singolo professionista, possono creare problemi a tutti gli altri;
- il massimale è unico;
- quando entrano od escono nuovi professionisti è necessario comunicarlo;
- deve essere comunicato il fatturato come studio e quello dei singoli professionisti;
- alcune polizze non prevedono la garanzia per il professionista che esce dallo studio per il periodo in cui ha prestato l'opera presso lo studio stesso.